



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 11.01.2024

Info/04.24/AUTORIZZAZIONE RIFIUTI/GIURISPRUDENZA: La Corte costituzionale ribadisce la competenza regionale

AUTORIZZAZIONE RIFIUTI- GIURISPRUDENZA
LA CORTE COSTITUZIONALE RIBADISCE LA COMPETENZA REGIONALE
IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

Si riporta la notizia di una ulteriore e autorevole pronuncia sulla delega di competenze riguardo alla materia delle autorizzazioni per le attività di gestione rifiuti.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 2 del 4 gennaio 2024, ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale, a far data dal 29 aprile 2006** (data di entrata in vigore degli artt. 196 e 208 cod. ambiente) **dell'art. 5, comma 2, della legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27 che delega alle province alcune funzioni amministrative in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti** e, in particolare, l'approvazione e la realizzazione dei progetti degli impianti per la gestione dei rifiuti, nonché l'autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

A giudizio della Corte, la Regione Lazio, nel delegare alle province determinate funzioni afferenti alla gestione dei rifiuti ad essa conferite con legge nazionale, introducendo un modello di distribuzione delle competenze decisionali non conforme a quello previsto agli artt. 196, comma 1, lettere d) ed e), e 208 del Dlgs 152/2006, **violerebbe i livelli minimi di tutela ambientale** stabiliti dal legislatore nazionale, per quanto concerne **la gestione dei rifiuti, nell'esercizio della sua potestà esclusiva** ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione.

Nello specifico, il TAR Lazio era stato chiamato a decidere in merito a un ricorso avente ad oggetto il provvedimento di diniego di un'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, per un impianto di rottamazione di rifiuti metallici, adottato dalla Città metropolitana di Roma capitale in base alle menzionate previsioni dell'art. 5, comma 2, della L.R. Lazio n. 27/1998.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale – ha precisato la Corte – **decorre dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del Codice dell'ambiente**, con il quale i principi della riforma del titolo V della Costituzione - successiva alla normativa censurata - si sono tradotti in una specifica disciplina del riparto delle funzioni amministrative, **rendendo attuale** la discrasia della distribuzione delle competenze disposta dalla legge regionale censurata.

Nella sentenza in oggetto vengono peraltro **richiamati i principi affermati dalla stessa Corte di Cassazione in un'altra sentenza, la n. 189 del 2021** con cui ha stabilito l'incostituzionalità di alcune parti dell'articolo 6, della medesima L.R. Lazio n. 27/1998, asserendo che nell'attuale assetto costituzionale delle competenze sulla gestione dei rifiuti le Regioni non possono delegare ai Comuni le funzioni amministrative ad esse attribuite dallo Stato in base a una scelta allocativa compiuta con il Codice dell'ambiente.

Anche in questo caso, in base al combinato disposto dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 della L. 11 marzo 1953 n. 87, la pronuncia d'illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes ed impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza che essa possa più essere comunque applicata ai rapporti giuridici in relazione ai quali risulti rilevante.

E' importante rilevare che, secondo i principi generali del diritto il divieto di applicazione della norma dichiarata illegittima, indirizzato alla generalità dei soggetti preposti all'applicazione del diritto, sia giudici che l'amministrazione e cittadini, **si ripercuote e spiega la sua efficacia** ovviamente in tutti i casi in cui quella norma può trovare applicazione, **vale a dire in processi ancora pendenti ovvero**, per i rapporti giuridici ad essa relativi che non hanno ancora raggiunto la fase patologica della lite, in situazioni nelle quali, ad esempio, **non è ancora scaduto il termine di prescrizione o decadenza per l'esercizio di un diritto ovvero non è divenuto inoppugnabile un atto amministrativo**. I rapporti esauriti, invece, sfuggono alla retroattività delle sentenze di accoglimento perché, con la sola eccezione della materia penale dominata dal principio del favor rei (art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953), restano regolati dalla norma dichiarata invalida. L'individuazione di detti rapporti può in prima approssimazione limitarsi a quelli coperti da sentenze passate in giudicato ed a quelli ormai cristallizzati dal decorso del tempo.

Si rinvia per eventuali interessati all'approfondimento ambedue le pronuncie: questa recente e la precedente del 2021